



IPSAR GRAMSCI MONSERRATO
 Prot. 0011661 del 22/10/2020
 (Uscita)

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO	il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO	il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA	la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA	la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI	il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO	il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO	il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA	l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO	il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTA	la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;
VISTA	la deliberazione della Giunta Regionale N. 40/3 DEL 4.08.2020 con la quale è stato approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche della Sardegna per l'anno scolastico 2020/2021;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO	il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
VISTO	il DVR di istituto integrato in data 21/05/2020 prot.5791 e in data 18/09/2020 prot.9119;
VISTO	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTA	la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE	le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO	il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
CONSIDERATE	le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA	l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA	l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse e spazi a disposizione;

delibera in data 20 ottobre 2020, l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola sia per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico informa del presente Regolamento tutta la comunità scolastica, attraverso l'affissione all'albo online e sul sito scolastico, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di istituto.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa, sulla base della Direttiva di massima del Dirigente scolastico, all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche tenendo conto dell'eventuale disposizione del regime di SMART WORKING, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro di tutto il personale ATA con particolare attenzione ai collaboratori scolastici affinché, ciascuno per le proprie competenze e secondo quanto previsto nel DVR aggiornato:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi della palestra ad ogni cambio di

- gruppo classe;
- c) garantiscano un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di

- mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 10 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 10 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 10/14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici, i docenti e tutto il personale ATA, secondo le rispettive competenze e, più in generale le persone che vi permangono, sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 10 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e tutti gli ambienti di servizio.

3. I docenti, in caso di condizioni climatiche che non consentano un'aerazione costante, sono tenuti all'apertura di tutte le finestre dell'aula per almeno 10 minuti continuativi all'inizio e alla fine della lezione.

4. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici devono assicurare l'aerazione costante nei servizi igienici mantenendo costantemente aperte le finestre o, se inesistenti, mantenere in funzione costantemente gli estrattori di aria per l'intero orario scolastico.

5. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche

in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

6. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio Smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso all'edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il numero verde regionale.

2. L'accesso all'edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla presentazione della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso la reception dell'Istituto un registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. Non è consentito l'accesso dei fornitori esterni all'interno dell'Istituto. Eventuali fornitori consegnano la merce davanti all'ingresso senza entrare nell'edificio. I collaboratori scolastici individuati dal DSGA provvederanno a portare il carrello con la merce sul posto di destinazione.

6. L'ingresso dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale e operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;

- di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
- di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e di rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner, senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

9. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, assistenti specialistici etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato, previa autorizzazione del

Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi al docente tramite Registro elettronico, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta la guardia medica o il numero verde regionale per la valutazione clinica del caso. Contemporaneamente i genitori devono comunicare alla Scuola, tramite la Segreteria didattica, l'assenza per motivi di salute.

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

7. Si intendono temporaneamente sospesi i permessi di uscita anticipata rispetto agli orari di uscita vigenti. Le uscite sono consentite esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente scolastico e/o della vicepresidenza.

Art. 7 - Suddivisione dell'edificio scolastico e transiti durante le attività didattiche

1. La sede dell'Istituto è situata in via Decio Mure s.n.c. a Monserrato (CA). A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare, si terrà conto della suddivisione in piani (piano terra, primo piano e secondo) dei plessi A, B e C.

2. A ciascun piano e aula sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita, secondo il Piano per la ripartenza dell'IPSAR GRAMSCI.

3. L'ingresso e l'uscita dall'edificio da parte degli studenti e delle studentesse dovrà avvenire attraverso gli ingressi indicati e ciascuna classe dovrà seguire esclusivamente l'apposito percorso, secondo il Piano per la ripartenza citato, che tiene conto dell'ubicazione dell'aula assegnata.

4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita dall'ingresso/uscita indicati. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di allontanarsi dall'aula assegnata alla propria classe, transitare verso altri piani per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina:

- Nei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante, oppure in vicepresidenza e/o in segreteria per esclusive urgenze se autorizzati;
- Nella sala COVID accompagnati da un collaboratore scolastico previa autorizzazione del Referente COVID;

6. Anche la pausa didattica/ricreazione, si svolgerà all'interno di ciascuna classe assegnata. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti

1. Fino a nuove disposizioni, la didattica si svolgerà in presenza per tutte le classi. Qualora si ritenesse opportuno e in seguito a precise disposizioni in merito, si svolgerà a distanza, secondo un orario opportunamente predisposto che sarà pubblicato nel sito e nella bacheca del RE. Le classi più numerose, durante le lezioni nel laboratorio di cucina, potranno essere suddivise in due gruppi.
2. I cancelli d'ingresso A e C, saranno aperti alle ore 8,20 e chiusi alle ore 8,40. Gli alunni si troveranno in classe sin dalle ore 8.25 in presenza del docente tenuto al rispetto dell'orario e al recupero dalle ore 8.30 alle ore 8.40, così come stabilito dal Collegio docenti (i docenti sono tenuti a trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni secondo il CCNL).
3. I collaboratori scolastici, dislocati in prossimità dei singoli accessi, lungo i percorsi e nei corridoi interni, secondo il Piano predisposto dal DSGA, controlleranno il rispetto delle principali regole da parte degli alunni in ingresso.
4. I docenti della prima ora di lezione accoglieranno secondo quanto sopra indicato, gli alunni della propria classe all'ingresso dell'aula ricordando le principali regole:
 - Indossare la mascherina coprendo naso e bocca;
 - Mantenere la destra lungo i percorsi;
 - Non attardarsi e non fermarsi durante il percorso;
5. L'orario scolastico, in una prima fase sarà provvisorio e potrà essere di 4, 5 o 6 ore. Di seguito la scansione oraria prevista per complessive 32 ore:

1 ^a ora	2 ^a ora	3 ^a ora	4 ^a ora	5 ^a ora	6 ^a ora
8.25/8.40 8.40/9.30	9.30/10.20	10.20/11.20 compresa pausa didattica sotto la responsabilità del docente in orario	11.20/12.10	12.10/13.00	13.00/13.50

6. I docenti dell'ultima ora di lezione accompagneranno la classe all'uscita dell'edificio.
7. I collaboratori scolastici, dislocati in prossimità dei singoli accessi, lungo i percorsi e nei corridoi interni, controlleranno il rispetto delle principali regole da parte degli alunni in uscita:
 - Indossare la mascherina coprendo naso e bocca;
 - Mantenere la distanza lungo i percorsi;
 - Non attardarsi e non fermarsi durante il percorso;
8. Non è consentito uscire dall'aula/laboratorio/palestra/spazio assegnato, in anticipo rispetto al suono della campana di uscita; sarà sempre rispettato scrupolosamente il distanziamento fisico

e l'uso corretto della mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, cortili e parcheggi interni, sia negli spazi antistanti e lungo i marciapiedi adiacenti l'istituto. Si ricorda comunque l'obbligatorietà della mascherina e delle distanze anche all'esterno oltre l'orario scolastico, secondo le attuali disposizioni di legge.

9. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun piano e aula, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni all'edificio.
10. Le studentesse e gli studenti che dovessero arrivare a scuola dopo gli orari d'ingresso stabiliti potranno essere ammessi in classe alla seconda ora. Entreranno in istituto esclusivamente dall'ingresso principale, si recheranno ordinatamente negli uffici della Vicepresidenza per l'autorizzazione, quindi si recheranno nella rispettiva aula seguendo i percorsi indicati.
11. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prenderanno posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto se non autorizzati.
12. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza stabilita in base alla superficie. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, nella palestra di almeno 2 metri.

2. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati la cattedra, posta a una distanza minima di 2 metri dai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito ai docenti presenti prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

3. Durante le attività in aula le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto ma solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche in palestra durante le attività sportive le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti. Nei laboratori di Accoglienza turistica, sala bar e cucine, chimica, informatica, lingue, non è consentito togliere la mascherina sia ai docenti sia agli alunni e a tutti gli operatori scolastici.

4. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a raggiungere l'area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, la studentessa o lo studente potrà togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per

uscire e rientrare in aula, anche i compagni di classe, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, dovranno indossare la mascherina. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

5. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, dovrà indossare la mascherina.

6. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri.

7. Le aule e i laboratori devono essere areati costantemente. In caso di condizioni climatiche che non consentano l'aerazione costante, a ogni ora di lezione deve seguire l'apertura di tutte le finestre dell'ambiente utilizzato per almeno **10 minuti continuativi** e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra, l'auditorium, i laboratori e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e pari ad un massimo di 1 studentessa/studente per ciascun servizio igienico. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata, rispettando le distanze interpersonali di sicurezza di almeno 1 metro. Oltre i limiti delle quattro persone in fila, si dovrà rientrare in classe.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici avrà cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetterà le mani col gel igienizzante dopo averle lavate accuratamente.

3. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici assegnati e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici, sarà consentito, sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare sul registro firma la situazione per evitare eccessi di uscite perdite di tempo. **Oltre le ore 13.30 non sarà consentito l'uso dei servizi salvo situazioni di emergenza e di salute.**

Art. 11 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, si svolgono in videoconferenza, salvo eccezioni comunicate e valutate dal Dirigente scolastico e dal RSPP; durante

le riunioni autorizzate in presenza, le persone presenti dovranno indossare la mascherina e rispettare con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

2. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

3. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. È obbligatoria la presenza dell'insegnante.

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione col gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. Gli spogliatoi, di norma utilizzati dalle alunne e dagli alunni per il cambio della divisa di laboratorio (cucina, sala, AT) non sono al momento utilizzabili, pertanto gli studenti di tutte le classi dovranno indossare per le lezioni in laboratorio, il camice bianco ignifugo acquistato dalle famiglie. In cucina si indosseranno anche le scarpe antinfortunistiche e la cuffia. Il camice e le scarpe saranno indossati nei corridoi di pertinenza dei laboratori. In palestra, poiché gli spogliatoi al momento non sono utilizzabili, il cambio delle scarpe avverrà all'ingresso della palestra. In palestra è consentito l'uso dei servizi igienici una studentessa/uno studente per volta.

Art. 14 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Gli ambienti di lavoro e le aule dovranno essere puliti e igienizzati al termine della giornata lavorativa/orario dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA; la cattedra e il PC sarà sanificato dal collaboratore scolastico incaricato assegnato al piano, prima e dopo l'uso.

2. La palestra dovrà essere pulita e igienizzata ad ogni cambio classe e al termine delle attività dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA.

3. Le aree comuni dovranno essere pulite e igienizzate dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA.

4. I laboratori informatici e linguistico dovranno essere puliti e igienizzati al termine della giornata lavorativa/orario dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA; i PC dall'assistente tecnico assegnato dal DSGA.

5. I servizi igienici e gli spogliatoi dovranno essere puliti e igienizzati dopo ogni uso e al termine della giornata lavorativa/orario dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA.

6. Le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratori ad uso promiscuo (laboratori di indirizzo di Sala, Cucina/Pasticceria) dovranno essere puliti e igienizzati nel seguente modo: piccola attrezzatura e locale dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA ad ogni cambio classe e al termine delle attività; grande attrezzatura predisposte per la pulizia ad opera del CS dagli assistenti tecnici ad ogni cambio classe e al termine delle attività.

7. Il materiale didattico e ludico dovrà essere pulito e igienizzato dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA ad ogni cambio classe e al termine delle attività.

8. Le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano) dovranno essere pulite e igienizzate dai collaboratori scolastici assegnati dal DSGA, almeno 4 volte al giorno e al termine delle attività.

9. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

10. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso e, nel caso dei servizi igienici e del locale COVID, camici e scarpe a norma. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) se monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori predisposti.

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un operatore della Scuola o una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi riconducibili al COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Referente scolastico COVID. Il Referente si accerterà che il soggetto indossi la mascherina chirurgica e lo inviterà a tornare immediatamente al proprio domicilio e a contattare il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il Referente avviserà immediatamente il Dirigente scolastico

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola, tramite il Referente COVID, comunica e convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. L'alunno sosterrà nell'aula contenimento COVID-19 (infermerie ala B e C), gli verrà fatta indossare la mascherina chirurgica, se tollerata e sarà costantemente assistito da un operatore in attesa dell'arrivo del genitore. Dopo che l'alunno sintomatico sarà tornato a casa, i collaboratori scolastici incaricati dal DSGA avranno cura di sanificare le superfici della stanza. I genitori contatteranno prima possibile il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso.

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella persona del Referente COVID, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 16 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. La regolamentazione degli obblighi lavorativi e le modalità di gestione di tali lavoratori avverrà secondo le disposizioni ministeriali o normative.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 17 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari

Il mancato rispetto delle disposizioni anti COVID-19 del presente Regolamento, saranno sanzionate nel seguente modo:

- prima violazione: nota sul R.E. e informazione alla famiglia;
- seconda violazione: allontanamento dalla comunità scolastica per 3 giorni previa informazione al coordinatore e al Consiglio di classe; successiva comunicazione alla famiglia;
- terza violazione e successive: allontanamento dalla comunità scolastica per 5 giorni previa informazione al coordinatore e al Consiglio di classe, successiva comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti.